



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 23 gennaio 2006, n. 54 (prot. n. 3982)

Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ad alcuni servizi offerti dall'Università di Firenze.

IL RETTORE

- VISTO l'art. 13 della legge n. 390 del 1991;
- VISTO il Regolamento sulle forme di "collaborazione degli studenti" ad attività connesse ad alcuni servizi offerti dall'Università di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 54 in data 3 febbraio 1995, e successive modificazioni;
- VISTA la riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 509/99 come modificato dal decreto ministeriale 270/04;
- CONSIDERATO che è stata introdotta una nuova modalità per la verifica della condizione economica e patrimoniale degli studenti;
- VISTO il verbale contenente le proposte di modifica e di adeguamenti avanzate dalla "Commissione per la collaborazione a tempo parziale degli studenti" riunitasi il 10 gennaio 2006;
- CONSIDERATO il carattere prettamente tecnico delle suddette proposte di modifica al Regolamento sopraccitato;
- RITENUTO di dover adeguare il presente Regolamento alle novità normative di cui sopra;

DECRETA

"Il Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ad alcuni servizi offerti dall'Università di Firenze" risulta così modificato:

Art. 1

Forme di collaborazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991 sono previste forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione ogni anno in sede di approvazione di bilancio preventivo stabilisce l'importo da destinare alle collaborazioni degli studenti.

E' esclusa la collaborazione degli studenti nell'attività di docenza e di ricerca, nello svolgimento degli esami, nell'assunzione di responsabilità amministrative di attività istituzionali svolte dal personale tecnico-amministrativo, nonché per la creazione di nuovi servizi istituzionali dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

I servizi ai quali lo studente può collaborare, ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma, sono, di massima:

- servizi di orientamento ed accoglienza presso le Presidenze, i Poli ed eventuali altre strutture preposte;
- servizi di informazione e assistenza presso le Biblioteche di Ateneo;
- servizi di informazione e assistenza sull'utilizzo della strumentazione;
- nei laboratori didattici.

Art. 2

Richieste da parte delle unità amministrative

I responsabili delle unità didattiche di ricerca e di servizio fanno richiesta del numero degli studenti a tempo parziale specificando il tipo di servizio per il quale intendono impiegarli e gli obiettivi che si intendono raggiungere. La domanda deve contenere altresì la specificazione dell'impegno complessivo da affidare allo studente tenendo presente che il servizio, nella sua globalità, non potrà essere superiore a 150 ore. La Commissione di cui al successivo art. 4 procederà all'esame delle richieste valutandone l'ammissibilità e l'ordine di priorità.

Art. 3

Determinazione del numero delle collaborazioni

Apposita Commissione, composta da: Rettore o suo delegato che la presiede, cinque membri del Consiglio di Amministrazione, di cui tre studenti, e due membri del Senato Accademico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del numero degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale, stabilisce il numero delle collaborazioni da assegnare alle strutture che ne abbiano fatta richiesta, con rispettivo impegno orario complessivo.

Art. 4

Bando di concorso

Ogni anno, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione, si procederà alla pubblicazione del bando di concorso al quale sono ammessi gli studenti:

- che abbiano superato almeno i 2/5 dei crediti o degli esami previsti con riferimento all'anno di iscrizione;
- che siano regolarmente iscritti almeno al secondo anno dei corsi di:
 - laurea (vecchio e nuovo ordinamento);
 - laurea Specialistica/Magistrale;
 - laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico;
- che non siano stati iscritti per più di una volta oltre la durata normale o legale del proprio corso di studio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

- in possesso di un "reddito equivalente", corrispondente alla fascia di reddito non superiore alla penultima prevista annualmente dal Manifesto degli Studi.

Non possono presentare domanda gli studenti già in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o di un titolo di studio di pari livello.

Ciascuno studente concorre per le collaborazioni bandite per il corso di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale al quale è iscritto.

Art. 5

Criteri per la formazione e utilizzazione delle graduatorie

Annualmente viene predisposta una graduatoria, suddivisa per corso di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale, degli studenti che hanno presentato regolare domanda.

Le graduatorie sono formate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- valutazione del numero dei crediti acquisiti/ esami superati;
- a parità di crediti acquisiti/esami superati prevale la media ponderata degli esami in base al numero dei crediti per il nuovo ordinamento o la media aritmetica degli esami per il vecchio ordinamento;
- a parità di merito la valutazione sarà effettuata con riferimento alla fascia di reddito;
- in caso di ulteriore parità prevale la più giovane età.

Nel caso non vengano ricoperti i posti messi a concorso per un determinato corso di laurea o di laurea Specialistica/Magistrale, in quanto esaurite le due graduatorie dei regolarmente iscritti o per mancanza di domande ammissibili, si procederà ad attingere da graduatorie di corsi di studio della stessa classe o classe affine o di Facoltà affini.

Art. 6

Criteri per la valutazione del merito

Per la formazione delle graduatorie si terrà conto dei seguenti criteri di merito:

- a. per gli studenti del nuovo ordinamento, si prende in considerazione il numero dei crediti acquisiti alla data stabilita nel bando, in proporzione al numero complessivo di crediti previsto per l'anno di iscrizione di riferimento;
- b. per gli studenti del vecchio ordinamento, si prendono in considerazione gli esami superati alla data stabilita nel bando, in proporzione al numero complessivo degli esami previsti dal proprio piano di studi per l'anno di iscrizione di riferimento.

Per la media dei voti si prendono in considerazione solo gli esami verbalizzati con votazione espressa in trentesimi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Gli esami non validi ai fini della laurea o non compresi nei piani di studio non si considerano.

Per la valutazione degli esami superati con lode, si applica un punteggio pari allo 0,25 per ogni lode conseguita.

In caso di passaggio di corso si applicano le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di laurea;
- non vengono considerati i passaggi da un primo anno di corso ad un altro primo anno di corso o comunque passaggi che non abbiano interrotto la sequenza degli anni di iscrizione.

Art. 7

Criteria per la valutazione del reddito

Le graduatorie sono formate sulla base del reddito equivalente calcolato secondo i criteri stabiliti annualmente dal Manifesto degli Studi.

Art. 8

Assegnazione di servizio

Dell'avvenuta assegnazione di servizio agli studenti utilmente inseriti in graduatoria, verrà data comunicazione tramite il sito web dell'Università indicando il termine per l'accettazione della collaborazione. Qualora lo studente non accetti nel termine stabilito verrà considerato rinunciatario.

Lo studente è tenuto a prestare servizio esclusivamente presso l'unità assegnata e nell'orario stabilito dal responsabile dell'unità. Quest'ultimo verrà determinato tenendo conto degli impegni didattici dello stesso studente.

L'assegnazione di servizio, per motivi assicurativi, non potrà essere variata.

L'assenza dal servizio non giustificata che superi le 10 ore consecutive comporta la decadenza del rapporto di collaborazione con lo studente.

In caso di rinuncia o decadenza il responsabile dell'unità può ottenere un sostituto attingendo dalle graduatorie a copertura delle ore residuali.

Al termine di ciascuna collaborazione svolta, il responsabile dell'unità presso la quale gli studenti hanno prestato servizio è tenuto a dare una valutazione sull'attività svolta da ciascuno di essi e sull'efficacia dei servizi attivati ai fini del pagamento di quanto spettante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Art. 9

Corrispettivo

Il corrispettivo orario è pari a € 7,75. Tale importo potrà essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il corrispettivo, che sarà erogato al netto degli oneri fiscali, è commisurato al numero delle ore prestate, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'Unità Amministrativa presso la quale il servizio è stato svolto. Esso verrà erogato in unica soluzione al termine del servizio prestato dallo studente.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti che presteranno la loro collaborazione in base a questo Regolamento.

Firenze, **23 gennaio 2006**

p. IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario